

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1559.

Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione ».

« Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESI — MORO
— ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 5.

Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Art. 2.

All'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Art. 3.

All'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI — CORTESI —
ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6.

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Oggetto della legge

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.

CAPO II

Della ricerca

Art. 2.

Il permesso di ricerca è accordato ai richiedenti cittadini italiani o a società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al successivo art. 41.

In caso di concorso di due o più domande di permessi di ricerca verrà accordata preferenza al richiedente con programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entità delle perforazioni ed alle garanzie offerte per l'esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel bollettino ufficiale degli idrocarburi di cui al successivo art. 43.

Art. 3.

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore ai 50 mila ettari.

Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente, o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ai 300 mila ettari in tutto il territorio dello Stato o ai 150 mila ettari in una stessa regione, nè per aree contigue, intendendosi per tali quelle che distano tra loro meno di cinque chilometri.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2) i permessi di ricerca concessi a società, di cui il richiedente possieda la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurarli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali, in virtù di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;

4) i permessi di ricerca concessi a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) i permessi di ricerca concessi ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purchè tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;

6) i permessi di ricerca concessi a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione.

Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano più oggetto di permesso.

Art. 4.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca è revocato senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente art. 3.

Art. 5.

I titolari dei permessi, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, debbono darne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti di cui al precedente art. 3.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari dei permessi, dichiara detti titolari decaduti senza diritto ad indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

Art. 6.

L'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che, eventualmente, coincida con la frontiera dello Stato. Se di forma rettangolare il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

Art. 7.

La durata del permesso è di tre anni.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Con il decreto di proroga del Ministro per l'industria e per il commercio è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato ovvero, alla scadenza del termine delle proroghe, non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

Art. 8.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.

Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.

Art. 9.

Il titolare del permesso deve:

1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorità mineraria;

4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma.

Art. 10.

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire 200 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire 400 per il primo biennio di proroga e a lire 600 per il secondo biennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.

Art. 11.

Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6.

E' escluso, in ogni caso, il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

Art. 12.

Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 3000 ettari.

CAPO III

Della coltivazione

Art. 13.

Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi in quantità commerciale, è concessa la coltivazione entro l'area nella quale il pozzo è compreso.

Egli è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la domanda di concessione dell'area prescelta, corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione, entro centoventi giorni dal ritrovamento.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione ed è delimitata la fascia riservata allo Stato, ai sensi del successivo art. 14.

Art. 14.

La concessione di coltivazione non può eccedere i 3000 ettari e l'area relativa deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che, eventualmente, coincida con l'frontiera dello Stato; se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

I lati dell'area della concessione debbono essere orientati come quelli dell'area del permesso di ricerca.

La fascia continua, della larghezza di un chilometro, adiacente al perimetro della concessione, è riservata allo Stato.

La larghezza della fascia predetta è proporzionalmente ridotta quando l'area della concessione sia inferiore ai 3000 ettari; essa comunque non potrà essere minore di 500 metri.

Nel caso di più ritrovamenti, ai sensi del precedente art. 13, il titolare del permesso può ottenere, con le modalità e condizioni previste dai precedenti commi, più concessioni di coltivazione. Qualora l'area di concessione sia contigua ad area già riservata allo Stato, nell'ambito dello stesso permesso di ricerca, la fascia è delimitata soltanto sulla parte del perimetro non contiguo ad essa.

La concessione può anche avere uno o più lati coincidenti con quelli del permesso. In tal caso, la parte della fascia di riserva, al cui rilascio è tenuto il richiedente, può essere distaccata a scelta dell'Amministrazione lungo gli altri lati della concessione.

I lati dell'area della concessione, ove non coincidano con i lati del permesso di ricerca, debbono distare da questi almeno 500 metri.

Art. 15.

Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80 mila ettari.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) le aree di coltivazione concesse a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni

della società richiedente o comunque un numero di azioni tali da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2) le aree di coltivazione concesse a società, di cui il richiedente possieda la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) le aree di coltivazione concesse a persone o società che in virtù di particolari vincoli contrattuali esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;

4) le aree di coltivazione concesse a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) le aree di coltivazione concesse ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purchè tale partecipazione sia superiore all'8 per cento;

6) le aree di coltivazione concesse a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento ed entro i limiti della sua partecipazione.

Art. 16.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 15, ovvero deve indicare le aree di coltivazione concesse alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione, la concessione è revocata senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il concessionario provi che l'omissione o la inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti il concessionario ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area della concessione nei limiti indicati nel precedente art. 15.

Art. 17.

I titolari delle concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 15, debbono farne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area delle concessioni nei limiti di cui al precedente art. 15.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine indicato nel precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari delle concessioni, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

Art. 18.

La durata della concessione è di venti anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha

eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Art. 19.

Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

Art. 20.

Il concessionario deve:

1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

6) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente n. 1).

Art. 21.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire 1500 per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

Art. 22.

Per le concessioni di coltivazione il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

da 0 fino a 4 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sull'intera produzione;

maggiore di 4 e fino a 8 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 8 tonnellate ed il 14 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 64 e fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 128 e fino a 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate e il 21 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1200 metri cubi di gas.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso determinato come al comma seguente.

Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto.

Art. 23.

Per le imprese che svolgono attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 24.

L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è, per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche ed al suo incremento industriale.

A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.

Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.

Art. 25.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, potrà essere imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

Nel disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, saranno fissate le particolari condizioni e le modalità da osservare in applicazione della presente legge; il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 26.

Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.

Art. 27.

Il concessionario può rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione, ma ciascuna rinuncia può comprendere soltanto una superficie continua non inferiore ai cento ettari. E' escluso in ogni caso il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

L'area residua deve avere configurazione corrispondente a quella prescritta dall'art. 14.

Art. 28.

La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente art. 22, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio e l'Ente stesso.

CAPO IV

Delle aree riservate allo Stato e delle aggiudicazioni mediante pubblici incanti

Art. 29.

Le aree riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 14, e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione sono concesse in seguito ad esperimento di pubblici incanti per offerte in aumento sul diritto base, ferma restando in ogni caso la osservanza delle norme contenute nei precedenti articoli.

Alle aste sono ammessi i cittadini italiani e le società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata. Sono esclusi dalle aste l'Ente nazionale idrocarburi e le società di cui all'articolo 34.

La base d'asta è determinata dal Ministro per l'industria e per il commercio in relazione alla ampiezza dell'area e alle possibilità di produzione accertate o previste, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, in una somma non inferiore ai cinque milioni.

Alle concessioni accordate ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 39 della presente legge.

Art. 30.

La gara è bandita con avviso pubblicato sul bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'art. 43.

L'avviso deve indicare:

- a) gli estremi dell'area messa in gara;
- b) l'entità della base d'asta sulla quale devono essere presentate le offerte in aumento;
- c) il termine, non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni, entro il quale gli interessati possono prendere conoscenza di tutti gli elementi sulla consistenza del ritrovamento e delle strutture, nonché di un piano di lavoro di massima, dal quale risultino i mezzi finanziari che il concessionario è tenuto ad impiegare e le opere essenziali che egli deve compiere;

d) il termine, che non potrà comunque essere superiore a quindici mesi dall'aggiudicazione, entro il quale l'aggiudicatario dovrà iniziare le perforazioni;

e) il termine non inferiore a trenta giorni e le modalità per la presentazione della domanda con le relative offerte segrete e l'ufficio al quale devono essere inviate o presentate;

f) i documenti richiesti per l'ammissione alla gara con dichiarazione del concorrente di essere in possesso dei requisiti per ottenere la concessione;

g) la cauzione, pari all'importo della base d'asta, che i concorrenti sono tenuti a versare e le modalità di versamento;

h) il giorno e il luogo nel quale si provvederà all'aggiudicazione provvisoria.

Art. 31.

Nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di gara una Commissione nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio delibera sull'ammissione dei concorrenti alla gara, in relazione al possesso da parte di essi dei requisiti prescritti ed alla regolarità delle domande, procede pubblicamente all'apertura delle buste contenenti le offerte, aggiudica la concessione al miglior offerente.

Delle operazioni compiute è redatto processo verbale.

Art. 32.

L'aggiudicazione non ha effetto se non è approvata dal Ministro per l'industria e per il commercio, ai sensi degli articoli 103 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Approvata l'aggiudicazione, il Ministro per l'industria e per il commercio invita l'aggiudicatario ad effettuare il versamento della somma da lui dovuta a titolo di diritto di concessione tenuto conto della cauzione depositata.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'invito nel termine ivi indicato, il Ministro per l'industria e per il commercio dispone l'incameramento della cauzione e aggiudica, se lo ritiene opportuno, la concessione al concorrente che segue immediatamente nell'ordine delle offerte.

Art. 33.

Qualora la gara sia andata deserta il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può ridurre la base d'asta od accordare la concessione alle condizioni previste dai precedenti articoli, all'Ente nazionale idrocarburi, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

CAPO V

Disposizioni per l'E.N.I.

Art. 34.

Nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, l'Ente nazionale idrocarburi può esercitare attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi solo direttamente o a mezzo di società il cui capitale sia interamente dello Stato o di Enti pubblici.

E' in facoltà dell'E.N.I., nelle zone ad esso attribuite, di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate nei lavori di ricerca petrolifera. Tale contributo non può essere remunerato con una partecipazione al prodotto lordo o netto della scoperta.

Art. 35.

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi sono accordati all'Ente nazionale idrocarburi e alle società di cui al precedente art. 34 dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

In deroga a quanto disposto dal precedente art. 29, le aree di cui al primo comma dello stesso articolo possono essere concesse all'Ente nazionale idrocarburi e alle società sopraindicate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Ai permessi di ricerca e alle concessioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni dell'art. 3, secondo comma, e dell'art. 15, primo comma, della presente legge, ferma restando la disposizione che i permessi non possono essere contigui.

CAPO VI

Disposizioni comuni

Art. 36.

Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione può essere stabilito, ove il richiedente ne abbia fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 37.

Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.

Art. 38.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:

- 1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
- 2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria;
- 3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 13;
- 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 5) non corrisponde nei termini il canone;
- 6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;

8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.

Art. 39.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

- 1) non inizia i lavori nel termine prescritto,
- 2) non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorità mineraria;
- 3) riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
- 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
- 6) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
- 7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 20 della presente legge;
- 8) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

Art. 40.

E' istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli.

All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è preposto un direttore nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio, nonchè esperti estranei alla Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 41.

E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi, così composto:

- 1) di un presidente;
- 2) del direttore generale delle Miniere;
- 3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;
- 4) di un avvocato dello Stato;
- 5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;
- 6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;
- 7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;
- 8) di un funzionario del Ministero delle finanze;

9) di un funzionario del Ministero del tesoro;

10) di un titolare di cattedra di geologia;

11) di due esperti.

Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio.

I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio può per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.

Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.

Art. 42.

Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:

1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria è richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;

2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;

3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;

4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;

5) sulla sicurezza delle lavorazioni;

6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;

7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;

8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;

9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;

10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;

11) sulla determinazione dei limiti di profondità dei permessi e delle concessioni;

12) sui casi di decadenza;

13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;

14) in ogni caso previsto dalla legge.

Art. 43.

A cura del Ministero dell'industria e del commercio è pubblicato il bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonchè tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.

Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresì alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

CAPO VII

Disposizioni transitorie

Art. 44.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data della sua entrata in vigore. Se il titolare del permesso ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso questo è confermato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, su istanza dei singoli titolari del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi sono stati accordati debba essere considerata agli effetti dell'art. 7, approva il programma che il titolare del permesso deve svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformità delle disposizioni della presente legge.

L'area del permesso deve essere ridotta nei limiti indicati nel precedente art. 3 con le modalità indicate nei commi precedenti.

I titolari dei permessi decadono dal permesso se non presentano l'istanza di conferma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione.

La conferma è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il concessionario decade dalla concessione se non presenta la istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le concessioni di cui al primo comma, il canone previsto dal precedente art. 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente art. 22, decorre, invece, dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le altre disposizioni della presente legge si applicano alle concessioni in atto alla data della sua entrata in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo.

Art. 46.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi, proroghe, riduzioni di permessi e rilascio di concessioni, alla applicazione delle norme relative alla forma

geometrica dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non risultassero di forma geometricamente regolare.

Art. 47.

Per i permessi di ricerca o per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondità ed il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondità ovvero non abbia la capacità tecnica e finanziaria per compierli, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare un permesso di ricerca per profondità maggiore e, in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione.

Con lo stesso decreto sono stabilite le cautele imposte al nuovo titolare del permesso o al nuovo concessionario per evitare danni alla precedente ricerca o alla precedente concessione e può essere disposto che il nuovo titolare del permesso o della concessione depositi una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 48.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere e agli uffici dipendenti.

Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI — CORTESI — MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Società « Insurance Company of North America », con sede in Filadelfia (U.S.A.) e rappresentanza generale in Milano, ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica, autoveicoli, bestiame, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, infedeltà, responsabilità civili, trasporti e la riassicurazione nei suddetti rami e nel ramo credito.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;